

Publicato il 08/05/2020

N. 00056/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 145 del 2019, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano **Perco** e Francesco Viale, successivamente sostituiti dall'avvocato Natale Callipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;

contro

il Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio *ex lege* in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale di ammonimento orale Q2.2/2019/M.P./26/art. 8 emesso in data 31.05.2019 dal Questore della Provincia di Trento ai sensi dell'art 8 D. L. 23.02.2019 n 11 convertito in L. 23.04.2009 n 38, notificato il 17.06.2019;

oltre ad ogni ulteriore atto e provvedimenti ad esso presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell'Interno – Questura della Provincia di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;

Visto il decreto n. 12 del 30 aprile 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020, svoltasi a' sensi delle precitate disposizioni, il consigliere Antonia Tassinari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Questore di Trento con il provvedimento impugnato, in epigrafe meglio descritto, ha ammonito oralmente il ricorrente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, a tenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo, altresì, della procedibilità d'ufficio per il delitto di cui all'art. 612 bis del codice penale nel caso di successivi comportamenti analoghi a quelli da cui è derivato il provvedimento di ammonimento. L'adozione del provvedimento di ammonimento è stata preceduta dalla comunicazione del

4 marzo 2019, notificata all'interessato il 27 marzo 2019, di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la nota del 5 aprile 2019 il ricorrente, dopo aver acquisito copia degli atti del procedimento, ha presentato le proprie osservazioni in ordine all'adottando ammonimento contestando la sussistenza dei relativi presupposti e chiedendo l'audizione di un soggetto terzo asseritamente informato sui fatti. Le circostanze di fatto che hanno dato origine al provvedimento di ammonimento si collocano nell'ambito del rapporto lavorativo estremamente conflittuale tra il ricorrente datore di lavoro e la controinteressata dipendente dell'impresa del medesimo. In tale contesto hanno anche trovato applicazione nei confronti della dipendente sanzioni di tipo disciplinare (detrazione di ore lavorative) conseguenti all'asserito non corretto svolgimento di prestazioni lavorative. La misura dell'ammonimento è stata richiesta con la nota del 27 febbraio 2019 dalla controinteressata nei confronti del ricorrente per i comportamenti ritenuti persecutori e minacciosi, reiterati nel tempo, di quest'ultimo, che, secondo quanto rappresentato, le avrebbero procurato un grave stato d'ansia con alterazione delle proprie abitudini di vita. Il provvedimento impugnato si riferisce, in particolare, ad un reiterato comportamento aggressivo e pesantemente molesto (urla e insulti di bassissimo spessore nonché contusioni provocate dal datore di lavoro alla dipendente), che in alcuni episodi ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di soggetti che hanno assistito ai fatti conseguentemente confermando quanto descritto dalla controinteressata. L'ammonito, che riconduce a mera dialettica del rapporto tra datore di lavoro e dipendente i fatti e i comportamenti segnalati e posti a fondamento del provvedimento, ne ha chiesto l'annullamento, ritenendolo viziato per i motivi seguenti:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.l. 23.2.2019, n. 11 convertito in l. 23.4.2009, n. 38. Difetto di istruttoria. Omessa convocazione della

persona informata sui fatti indicata nella memoria difensiva ex art. 10 l. n. 241/1990.

L'Autorità di pubblica sicurezza, nonostante la richiesta in tal senso del ricorrente, non ha sentito, come previsto dalla normativa, quale persona informata dei fatti, il legale rappresentante dell'impresa presso la quale presta attività lavorativa la controinteressata. L'audizione di tale soggetto, così come del denunciato, avrebbe consentito un riscontro in merito alle dichiarazioni rese dal richiedente l'ammonimento. L'incompleta istruttoria ha comportato uno sbilanciamento a favore delle prospettazioni della controinteressata.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 in relazione all'art. 8 d.l. 23.2.2019, n. 11 convertito in l. 23.4.2009, n. 38. Omessa convocazione della persona informata sui fatti indicata nella memoria difensiva ex art. 10 l. n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Mancata valutazione deduzioni esposte nella memoria difensiva.

La motivazione del provvedimento impugnato non dà conto delle ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni presentate dal destinatario dell'ammonimento e, quindi, dell'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione della misura con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione dell'interno, insistendo per la reiezione del ricorso in relazione alla sua infondatezza.

Con ordinanza n. 54 pubblicata il 22 novembre 2019 l'istanza cautelare è stata respinta.

In vista dell'udienza di discussione le parti si sono scambiate memorie ribadendo le rispettive contrapposte tesi; da ultimo la difesa del ricorrente ha depositato brevi note ex art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, con le quali, richiamate le deduzioni dei precedenti difensori, ha insistito per l'accoglimento del gravame.

Nella udienza pubblica del 7 maggio 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020.

DIRITTO

I) Il ricorso è infondato.

II) Giova preliminarmente rammentare il quadro normativo in cui si collocano i provvedimenti di ammonimento, già diffusamente illustrato da questo Tribunale in altre occasioni (*ex multis*: T.R.G.A., Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 61/2019). Il potere di ammonimento del Questore di cui all'art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009 è stato previsto in relazione alla fattispecie di reato, rubricata quale “*Atti persecutori*”, dell'art. 612 bis del codice penale che punisce “*.....chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*” Il reato di atti persecutori si configura, quindi, come un reato comune che può essere commesso da chiunque e non presuppone l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche, affettive, sentimentali o comunque qualificate, tra il soggetto agente e la vittima. Ne è conferma la chiara lettera del comma 1 nonché la previsione di un aggravamento di pena nell'ipotesi di rapporto affettivo/sentimentale di cui al comma 2 dell'art. 612 bis c.p. Dalle disposizioni contenute nel citato art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009 (“*1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale..... la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei*

confronti dell'autore della condotta..... 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.....”) si ricava che l'istituto dell'ammonimento costituisce una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione, come in più occasioni precisato dalla giurisprudenza, la quale ha rilevato che l'ammonimento è preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (C.d.S., sez. III, n. 2599/2015). Il procedimento amministrativo di cui all'art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009 si muove, quindi, su un diverso piano (cautelare e preventivo) da quello del procedimento penale per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per il reato di atti persecutori, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Ne consegue che ai fini dell'ammonimento non occorre che si sia raggiunta la prova del reato, bensì è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Occorre, inoltre, sottolineare che i provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell'ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale di un quadro indiziario che renda verosimile la esistenza di condotte persecutorie, potere rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano

l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (*ex multis*: T.R.G.A. Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 118/2017; n. 119/2017 e n. 239/2018). Infine vale, altresì, ricordare, per completezza, la giurisprudenza secondo cui anche due soli episodi sono sufficienti a configurare la reiterazione degli atti persecutori (C.d.S., sez. III, n. 2599/2015 nonché Cass. pen. n. 6417/2010 e 45648/2013).

III) Ciò premesso in linea generale, quanto alla fattispecie in esame e con riferimento al primo motivo, vanno particolarmente considerati gli episodi, confermati dalle deposizioni delle persone informate dei fatti sentite dalla Questura nonché dagli organi investigativi e richiamati anche *per relationem* a motivazione del provvedimento di ammonimento, che vengono addebitati al ricorrente. Si tratta di aggressioni verbali, insulti gravi, beceri e volgari, urla e sfuriate a scopo intimidatorio, nonché in una circostanza anche di lesioni, confermate da referto sanitario, procurate alla controinteressata, in altre parole di comportamenti, sostanzialmente mai negati dal ricorrente, gravi e ripetuti, connotati non da mera ineducazione ed inciviltà, che, oggettivamente, vanno al di là di una situazione lavorativa conflittuale innegabilmente presente e che, come è del tutto evidente, diversamente da quanto pare ritenere il ricorrente, non possono trovare giustificazione alcuna neppure in eventuali inadempienze, ancorché esasperanti, della prestazione lavorativa da parte della controinteressata. A prescindere dalle mancanze in cui quest'ultima possa essere incorsa, che vanno ovviamente contestate solo con le modalità previste dall'ordinamento, dagli accadimenti, adeguatamente comprovati dalle dichiarazioni rese anche quali testimoni oculari dai signori -OMISSIS-, riportati nell'ammonimento, emerge in definitiva, esattamente nei termini esposti dalla richiedente la misura, un quadro importante e sintomatico di una situazione che l'amministrazione ha non irragionevolmente considerato riconducibile ai presupposti che giustificano l'adozione del provvedimento impugnato. A mero titolo esemplificativo delle condotte del ricorrente vale

riportare tra le altre la seguente inaccettabile frase rivolta alla controinteressata “*Stronza di merda, devi smetterla di leccarmi il culo e devi smetterla di masturbare i tuoi colleghi*” nonché la simulazione nel corso di una discussione del lancio di un tagliacarte a forma di coltello oltreché la lesione al ginocchio suesposta che ha determinato la richiesta di intervento delle forze dell’ordine. L’istruttoria compiuta dalla Questura, peraltro, neppure è inficiata dalla lamentata omessa audizione del rappresentante legale della società presso cui la controinteressata presta l’attività lavorativa. Il rappresentante legale, per lo più non presente agli episodi segnalati, non avrebbe potuto smentirli e, attesa la loro gravità, soprattutto neppure giustificarli nella prospettiva delle dinamiche aziendali o rivendicazioni sindacali. Nemmeno rileva, ai fini di una asserita parzialità ed incompletezza dell’istruttoria, il fatto che il ricorrente non sia stato personalmente sentito dalla Questura considerato che è stato informato dell’avvio del procedimento di ammonimento, ha chiesto ed ottenuto di accedere agli atti del procedimento stesso, ha potuto presentare le proprie osservazioni le quali, come risulta dal provvedimento impugnato, sono state valutate, ancorché non ritenute idonee a superare i riscontri emersi nel corso dell’istruttoria. D’altra parte, la norma di cui all’art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 richiede che siano “*sentite le persone informate dei fatti*”, tra le quali rientra sicuramente il soggetto nei cui confronti è chiesto l’ammonimento, ma non significa che quest’ultimo debba essere necessariamente convocato per rendere oralmente le dichiarazioni che egli ben può esporre per iscritto, oltretutto con maggior ponderazione, quindi con maggior completezza ed efficacia, come è avvenuto nel caso in esame. La mancata audizione personale del ricorrente – ancorché eventualmente richiesta in sede procedimentale - non configura quindi, di per sé, una lesione del diritto di difesa tale da inficiare la legittimità dell’impugnato provvedimento di ammonimento (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 329/2016).

Quanto agli ulteriori presupposti richiesti dalla norma di riferimento (grave e perdurante stato d'ansia, fondato timore per l'incolumità e radicale mutamento delle abitudini di vita), posto che anche sotto questo profilo la giurisprudenza distingue l'accertamento in ambito penale dall'accertamento da effettuarsi ai fini dell'adozione del provvedimento di ammonimento, va, comunque, evidenziato che quanto riferito nei certificati medici depositati in atti e richiamati nell'ammonimento, integra con sufficiente adeguatezza le condizioni prescritte dalla legge. Il motivo è, dunque, infondato.

IV) Quanto al secondo motivo del ricorso, è *ius receptum* (*ex multis*: C.d.S., sez. IV, n. 94/2017), anche nella giurisprudenza di questo Tribunale (T.R.G.A., Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 119/2017), che il dovere dell'Amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall'interessato non comporta la confutazione analitica delle osservazioni ivi contenute, essendo sufficiente che esse siano valutate nel loro complesso o per questioni omogenee e fermo restando che il provvedimento finale deve essere corredato da una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato recepimento delle tesi difensive dell'interessato. Nella fattispecie tali suddette ragioni, come rilevato anche nel punto che precede, si evincono inequivocabilmente. Anche il secondo mezzo non coglie, pertanto, nel segno.

V) In conclusione il provvedimento impugnato resiste a tutte le censure svolte con il ricorso con conseguente reiezione del gravame.

Le spese del giudizio seguono, come di norma, la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'amministrazione dell'interno nella misura di euro 1.500,00, oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle parti interessate, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, la controinteressata e le altre persone coinvolte nella vicenda.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonia Tassinari

IL PRESIDENTE
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.